

COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



Regolamento comunale
disciplinante
l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre

ai sensi dell'articolo 18 ter
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02-02-2017)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle **sagre**, nonché le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016.

2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- I. **Sagra:** le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:
 - a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio;
 - b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive;
 - c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale;in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
- II. **Calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo.
- III. **Legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
- IV. **Patrocinio:** sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione del Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari.
- V. **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive;
- VI. **Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 - COMPETENZE

1. La regolamentazione, la programmazione ed il controllo delle sagre, il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l'evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile.

2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il personale del S.U.A.P. svolge anche la funzione di agente accertatore.

ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

1. L'attività di organizzazione e svolgimento delle sagre può essere effettuata esclusivamente da:

- Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali
- enti e associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
- gruppi di volontariato e comitati;

- partiti politici e organizzazioni sindacali
 - enti ed organismi religiosi
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali e comitati.
2. Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Lo svolgimento delle sagre su area pubblica è sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione ed il suo importo viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Elenco di cui al successivo articolo 5.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile predispone apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell'anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti di cui al precedente articolo.
2. L'Elenco delle Sagre e Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale ed entro la data del 30 novembre il Responsabile provvederà a trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.
3. Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre nello stesso periodo e sulla stessa area od in aree contigue. In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7.
4. In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale, le stesse potranno essere valutate se presentate almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio prevista e debitamente motivate.
5. Deve essere obbligatoriamente richiesto il parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio su area pubblica e del settore di somministrazione di alimenti e bevande.
6. La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato del Responsabile, in ragione di emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre già calendarizzate.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I soggetti che intendono organizzare le sagre, sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico, devono presentare apposita istanza, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data del 31 ottobre, nella quale devono dichiarare:
- i dati del soggetto organizzatore e le generalità del soggetto responsabile
 - il possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali (se richiesti dalla normativa vigente)
 - la tipologia dell'evento e l'elenco/programma delle manifestazioni che si organizzeranno
 - il periodo e gli orari di svolgimento
 - il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
 - i soggetti imprenditoriali partecipanti
 - l'elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali necessari
 - gli elementi qualitativi, di cui al successivo articolo 7
 - gli aspetti ambientali che verranno tutelati mediante:
 - o contenimento del rumore

- contenimento dei rifiuti prodotti e loro raccolta/smaltimento differenziato
 - distanza di rispetto da luoghi sottoposti a tutela storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale.
2. L'istanza deve essere corredata da:
- fotocopia documento di identità del sottoscrittore
 - copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni)
 - dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area, qualora l'attività venga svolta su area privata aperta al pubblico, di cui al successivo articolo 8.
3. Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni lavorativi prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 o 69 ed 80 del T.U.L.L.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità.
4. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale.
5. Il Responsabile provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. – ARPA – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa.

ARTICOLO 7 - CRITERI VALUTATIVI IN CASO DI RICHIESTE CONCORRENTI

1. In caso di richieste di due o più sagre che si sovrappongono in relazione ai periodi ed alle aree, la Giunta Comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sotto elencati criteri:

- a) finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità)
- c) anzianità annuale di svolgimento della sagra
- d) grado di coinvolgimento degli operatori commerciali locali
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Responsabile.

2. E' possibile utilizzare aree private, anche di proprietà di enti pubblici od istituzioni religiose, purché venga garantito il libero e gratuito accesso alle persone e ricorrano i requisiti stabiliti a tutela della pubblica incolumità in materia di spettacoli ed intrattenimenti (D.M. Interno 19 agosto 1996).

3. Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale.

4. Ai fini della tutela e salvaguardia in materia storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed

ambientale, le sagre non possono essere organizzate e svolte nelle sotto elencate zone / aree:

- **SAGRATI DELLE CHIESE (Piazza della Chiesa, Piazza Giovanni Paolo II, Via Roma 54-58, Cascina Valdarenne 11).**
- **PALAZZO CALDERARA (Cortili antistante e retrostante).**

ART. 9 - ASPETTI TECNICO - ORGANIZZATIVI

1. La durata massima di una sagra non dovrà essere superiore a sette giorni consecutivi.
2. Tra una sagra e l'altra dovranno intercorrere almeno 30 giorni, indipendentemente dalle aree utilizzate.
3. L'orario giornaliero di svolgimento dovrà essere ricompreso fra le ore 8 e le ore 24.
4. Dovranno essere assicurati:
 - la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori
 - la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile
 - un'area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all'area somministrazione
 - il rispetto delle prescrizioni emanate dal Responsabile in sede di rilascio delle autorizzazioni.
5. Qualora venga utilizzata un'area pubblica, dovrà essere garantito ai commercianti su area privata ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in quella zona, e che ne facciano richiesta, l'uso dell'area pubblica antistante i loro locali commerciali.
6. Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, gli organizzatori dovranno mettere a disposizione una porzione pari al 10% della stessa agli operatori commerciali su area privata e su area pubblica che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI - DIVIETI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione di patrocinio oneroso o non oneroso.
2. La pulizia dell'area utilizzata per la sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati a terzi ed al patrimonio comunale, da rimettersi in copia unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 del precedente articolo 6.
4. Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento delle prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale.
5. I soggetti organizzatori delle sagre dovranno osservare le norme vigenti in materia di:
 - imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti
 - sicurezza nei luoghi di lavoro
 - sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria
 - pubblica incolumità, pubblica sicurezza.
6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande preveda la vendita di cibi cucinati, i suddetti prodotti non potranno essere oggetto di asporto per consumo in altri luoghi.
7. Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale, non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.

ART. 11 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 18 ter comma 3 della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale OSAP.

3. Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Sindaco.

5. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

6. Ai sensi degli articoli 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993, per l'esposizione di impianti pubblicitari nell'area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le relative imposte comunali.

ART. 12 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL PIANO

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme regionali in materia di polizia amministrativa locale.

2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 02 agosto 2016.

3. Il presente Regolamento, composto da 12 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

4. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.